



COMUNE DI ISEO
PROVINCIA DI BRESCIA

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(art. 1 dal c. 817 al c. 836 L.160/2019)***

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 05/03/2021

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 67 del 27/12/2021

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	5
ART. 1 - Oggetto del regolamento	5
ART. 2 - Classificazione del Comune e suddivisione in zone	5
ART. 3 - Presupposti del canone	5
ART. 4 - Definizioni e disposizioni generali	6
ART. 5 - Soggetti passivi	7
ART. 6 - Le tariffe	8
ART. 7 - Modalità dichiarative	8
ART. 8 - Determinazione e versamento del canone	8
ART. 9 - Rimborsi	9
ART. 10 - Accertamenti e riscossione coattiva	10
ART. 11 - Funzionario responsabile	10
ART. 12 - Contenzioso	10
ART. 13 - Trattamento dei dati personali	10
TITOLO II – PIANO IMPIANTI	11
ART. 14 - Oggetto del piano impianti	11
CAPO I – MEZZI PUBBLICITARI	11
ART. 15 - Definizioni	11
ART. 16 - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari	11
ART. 17 - Tipologie mezzi pubblicitari	11
1) INSEGNE DI ESERCIZIO	11
2) TOTEM	12
3) PREINSEGNE	12
4) CARTELLI PUBBLICITARI	12
7) STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI	13
9) SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI	16
10) IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO	16
11) IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE	16
12) BACHECHE	16
13) VETROFANIE	16
14) VETROGRAFIE	16
15) CARTELLI TEMPORANEI DI CANTIERE	17
16) PUBBLICITÀ SUI VEICOLI	17
17) PUBBLICITÀ FONICA	17
18) PUBBLICITÀ NELLE VETRINE	17
19) IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA	17
ART. 18 - Mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato	18
1) DISTANZE	18
2) DIVIETI	18

3) DEROGHE	18
4) DIMENSIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI	19
5) DISTANZA DA TERRA	19
6) COMMISSIONE COMUNALE DEL PAESAGGIO	19
ART. 19 - Mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato	19
1) POSIZIONAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI	19
2) DIMENSIONE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI	19
3) COMMISSIONE COMUNALE DEL PAESAGGIO	19
ART. 20 - Rilascio dell'autorizzazione	20
ART. 21 - Rinnovo dell'autorizzazione	20
ART. 22 - Voltura dell'autorizzazione	20
ART. 23 - Decadenza o revoca dell'autorizzazione, rinuncia all'autorizzazione, cessazione della pubblicità	20
ART. 24 - Rimozione dei mezzi pubblicitari	21
ART. 25 - Mezzi pubblicitari che non necessitano di autorizzazione	21
ART. 26 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	22
CAPO II – PUBBLICHE AFFISSIONI	23
ART. 27 - Impianti destinati alle pubbliche affissioni.....	23
ART. 28 - Caratteristiche e tipologia degli impianti delle pubbliche affissioni.....	23
ART. 29 - Quantità degli impianti	24
ART. 30 - Altre disposizioni in materia di impianti affissioni.....	24
ART. 31 - Assegnazione di spazi per le affissioni dirette.....	24
TITOLO III –OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	25
ART. 32 - Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità.....	25
ART. 33 - Domanda di concessione.....	25
ART. 34 - Procedimento di rilascio della concessione.....	26
ART. 35 - Concessione e/o autorizzazione.....	26
ART. 36 - Obblighi del concessionario	27
ART. 37 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione	27
ART. 38 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	27
ART. 39 - Mestieri girovagli e artisti di strada.....	27
ART. 40 - Attività di spettacolo viaggiante	27
ART. 41 - Occupazioni occasionali	28
ART. 42 - Occupazioni d'urgenza	28
ART. 43 - Esposizione di merci, fiori e piante ornamentali	28
ART. 44 - Occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità	28
ART. 45 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione.....	29
ART. 46 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico da parte di soggetti privati.....	29
ART. 47 - Occupazioni con ponti, scale e simili	29
ART. 48 - Occupazioni con aree di cantiere, ponteggi, steccati e simili.....	30
ART. 49 - Occupazione con tende e tendoni	30
ART. 50 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante	30

ART. 51 - Durata e rinnovo della concessione.....	30
ART. 52 - Voltura della concessione	30
ART. 53 - Decadenza, revoca e modifica delle concessioni.....	30
ART. 54 - Sospensione delle concessioni	31
ART. 55 - Rinuncia all'occupazione	31
TITOLO IV – IL CANONE	32
CAPO I – MESSAGGI PUBBLICITARI	32
ART. 56 - Modalità di applicazione del canone	32
ART. 57 - Determinazione della tariffa per la diffusione di messaggi pubblicitari.....	32
ART. 58 - Dichiarazione	33
ART. 59 - Esenzioni dal canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.....	33
ART. 60 - Riduzioni del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari	34
CAPO II – PUBBLICHE AFFISSIONI	35
ART. 61 - Determinazione delle tariffe del servizio delle pubbliche affissioni.....	35
ART. 62 - Esenzione del diritto	35
ART. 63 - Riduzione e maggiorazioni del diritto	35
CAPO III - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO.....	36
ART. 64 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico	36
ART. 65 - Esenzioni dal canone per le occupazioni di suolo pubblico	36
ART. 66 - Riduzioni e maggiorazioni della tariffa per le occupazioni di suolo pubblico	37
TITOLO V - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI	39
ART. 67 - Sanzioni e penalità	39
ART. 67 bis - Maggiorazioni ed indennità	39
TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE.....	41
ART. 68 - Norme transitorie	41
ART. 69 - Impianti per pubbliche affissioni già installati - Disposizioni in adeguamento	41
ART. 70 - Norme finali	41
ART. 71 - Entrata in vigore	41

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 817 a 836, denominato «canone», che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
- 2) Il presente regolamento definisce la procedura amministrativa di rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, la misura della tariffa di occupazione o esposizione pubblicitaria, i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva, le agevolazioni, le esenzioni nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o esposizione pubblicitaria avvenuta in assenza di concessione o autorizzazione, anche quando in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.
- 3) In presenza di regolamenti comunali che disciplinano procedimenti amministrativi per il rilascio di concessioni e autorizzazioni amministrative che hanno attinenza alle fattispecie oggetto della presente normativa, si applicano le diverse disposizioni quando non incompatibili. In particolare per quanto concerne la disciplina del canone di Concessione per l'occupazione delle aree destinate ai mercati, si rimanda ad apposito regolamento.
- 4) Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati, a norma dell'articolo 2, comma 7, del Nuovo codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285.
- 5) Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- 6) Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
- 7) L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone.
- 8) Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

ART. 2 - Classificazione del Comune e suddivisione in zone

- 1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.
- 2) Il territorio del Comune è suddiviso in 2 categorie in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici, come definite nell'elenco e nella planimetria allegati alla deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 21.12.2015.

ART. 3 - Presupposti del canone

- 1) Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico

o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla superficie comune. L'eventuale superficie di suolo pubblico eccedente rispetto a quella occupata dal mezzo pubblicitario, sarà comunque soggetta al Canone, applicando la tariffa prevista per l'occupazione del suolo.

ART. 4 - Definizioni e disposizioni generali

- 1) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si definiscono:
 - a) per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo);
 - b) per "occupazione", di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), si intende l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù ad uso pubblico, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;
 - c) per "concessione o autorizzazione" si intende l'atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - d) per "canone" si intende il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera c);
 - e) per "tariffa" si intende la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone di cui alla lettera d);
 - f) per "diffusione di messaggi pubblicitari" si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso tramite impianti e mezzi pubblicitari sia fissi che mobili, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro; si considerano rilevanti ai fini della debenza del Canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata. Rientra, pertanto, nella debenza del canone qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti, indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, obiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica, sicchè vi rientrano anche le anonime riproduzioni di alcuni articoli in vendita quand'anche non richiama la denominazione sociale del soggetto o specifici prodotti;
 - g) per "centro abitato" si intende il territorio ricadente all'interno della perimetrazione individuata con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
 - h) Per "passi carrabili" si intendono quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto

all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

- 2) A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
- 3) Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
- 4) Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro urbano, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardino aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
- 5) Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
- 6) Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
- 7) Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
- 8) Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
- 9) A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
- 10) Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.
- 11) Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi e paesaggistici per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

ART. 5 - Soggetti passivi

- 1) Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
- 2) Nel caso di una pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
- 3) Nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione il pagamento del canone viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.
- 4) Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

ART. 6 - Le tariffe

- 1) Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area, dalla zona, dagli spazi pubblici comunali in cui è ubicata ed al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
- 2) La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando dei coefficienti di maggiorazione o di riduzione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
- 3) I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria che danno luogo alla relativa applicazione del canone sono deliberati dalla Giunta Comunale.
- 4) Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.
- 5) Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

ART. 7 - Modalità dichiarative

- 1) La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo. Per particolari fattispecie, in linea a quanto disposto dal comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, è prevista la presentazione di apposita dichiarazione secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.
- 2) Nel caso di dichiarazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

ART. 8 - Determinazione e versamento del canone

- 1) Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria della concessione o dell'autorizzazione, si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà la revoca - decadenza della concessione/autorizzazione. L'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione/concessione provvederà all'inoltro della copia digitale del provvedimento amministrativo all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
- 2) Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
- 3) Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
- 4) Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente

sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

- 5) Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.
- 6) Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
- 7) Il versamento del canone è effettuato, direttamente all'ente contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016 e ss.mm.ii.
- 8) Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione/concessione.
- 9) Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie annuali, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio del titolo amministrativo e pertanto l'efficacia del provvedimento finale decorrerà dal pagamento dell'importo determinato. Per le somme dovute dal 2022, il canone va corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno ovvero, nei casi in cui il canone sia superiore a Euro 2.500,00, può essere corrisposto in 2 (due) rate con scadenza 30 aprile, 30 settembre. Per le autorizzazioni/concessioni già in essere, in fase di prima applicazione per l'anno 2021, il versamento deve essere eseguito in unica soluzione entro il 30 giugno se di importo inferiore a Euro 2.500,00, con possibilità di pagare in due rate scadenti il 30 agosto e il 30 settembre se l'importo complessivamente dovuto è superiore a Euro 2.500,00.
- 10) Per i soggetti titolari di concessione per le occupazioni previste dall'articolo 44, il canone è da versarsi annualmente entro il termine e con le modalità previsti dall'articolo 1 comma 831 della Legge n. 160/2019.
- 11) Per i pagamenti le cui scadenze cadono in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
- 12) Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
- 13) Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi legali e le sanzioni previste dal presente regolamento.
- 14) Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

ART. 9 - Rimborsi

- 1) I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento, fatti salvi i casi di esclusione dal rimborso previsti dal presente Regolamento.
- 2) Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del Contribuente all'atto della presentazione dell'istanza di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento.
- 3) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
- 4) In caso di rimozione dovuta a revoca della concessione o dell'autorizzazione da parte dell'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
- 5) La voltura dell'autorizzazione o concessione non dà luogo a rimborso. Il maggior canone versato dal cedente sarà considerato in detrazione di quanto dovuto dal subentrante per il periodo corrispondente.

ART. 10 - Accertamenti e riscossione coattiva

- 1) All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
- 2) Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
- 3) Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero del canone non versato ed all'applicazione dell'indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
- 4) La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge.

ART. 11 - Funzionario responsabile

- 1) Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
- 2) Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.
- 3) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

ART. 12 - Contenzioso

- 1) Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 13 - Trattamento dei dati personali

- 1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

TITOLO II – PIANO IMPIANTI

ART. 14 - Oggetto del piano impianti

- 1) La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo finalizzato alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal presente regolamento e dei limiti imposti dall'articolo 23 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), dagli articoli dal 47 al 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
- 2) I mezzi di cui al comma precedente sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:
 - a) mezzi pubblicitari;
 - b) pubbliche affissioni;

CAPO I – MEZZI PUBBLICITARI

ART. 15 - Definizioni

- 1) Sorgente luminosa: si definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- 2) Strade: le strade sono classificate e definite come previsto dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
- 3) Pertinenze delle strade: sono definite dall'articolo 24 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
- 4) Aree di pertinenza delle attività: gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa per destinazione urbanistica o in base al titolo abilitativo riferito all'immobile in cui è collocata.

ART. 16 - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari

- 1) Le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
- 2) Le caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi sono indicate dall'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). In centro abitato i mezzi pubblicitari luminosi non possono avere luce intermittente, fatta eccezione per le croci delle farmacie, il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen e, comunque, non deve provocare abbagliamento. Tutti i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati indirettamente devono rispettare quanto previsto dalla Legge Regionale 05/10/2015, n. 31 e dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.
- 3) I messaggi pubblicitari non devono avere contenuto ed immagini lesivi del decoro e della morale e conformi a quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale.
- 4) Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, fatta eccezione per le insegne, dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'articolo 55 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

ART. 17 - Tipologie mezzi pubblicitari

- 1) INSEGNE DI ESERCIZIO
 - a) Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
 - b) Può essere monofacciale o bifacciale, non luminosa o luminosa, sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso.

- c) In base alla tipologia si distinguono:
 - insegne frontali (aderenti al prospetto del fabbricato per tutta la loro superficie);
 - insegne a bandiera (collocate perpendicolarmente al prospetto del fabbricato);
 - insegne a bandiera su palo;
 - insegne su tende parasole;
 - targhe professionali superiori a cm 21 x 30;
 - insegne realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.
- d) La proiezione a terra delle insegne deve ricadere all'interno della proprietà privata. Nel caso i edifici posti a confine con il suolo pubblico la sporgenza massima è pari a 10 cm.
- e) All'interno del centro storico è vietato fuoriuscire in altezza dalla sagoma dell'edificio.
- f) Le dimensioni massime consentite per le insegne a bandiera su palo sono pari a 2,00 m di base per 0,50 m di profondità e m 7,00 di altezza comprensiva del palo di supporto.
- g) All'interno del centro storico sono vietate le insegne a bandiera su palo.

2) TOTEM

- a) Si definiscono totem mezzi pubblicitari tridimensionali ancorati direttamente al terreno, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.
- b) Possono essere non luminosi o luminosi, sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso.
- c) Le dimensioni massime consentite sono pari a 2,00 m di base per 0,50 m di profondità e m 7,00 di altezza.
- d) Al di fuori del centro storico è possibile installare totem, a seguito del parere favorevole della Commissione Comunale del Paesaggio di cui agli articoli 18.6 e 19.3, sia su suolo privato (esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività e relative pertinenze accessorie e per pubblicizzare l'attività stessa) che su suolo pubblico.
- e) All'interno del centro storico è possibile installare totem previo parere favorevole della Commissione Comunale del Paesaggio di cui all'articolo 18.6.

3) PREINSEGNE

- a) Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque in una fascia di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
- b) Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
- c) Le preinsegne relative ad attività ubicate in Comuni limitrofi, limitatamente ad esercizi di pubblico servizio, possono essere collocate in una fascia di km 2,00 rispetto al perimetro di confine comunale.

4) CARTELLI PUBBLICITARI

- a) Si definisce cartello pubblicitario un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere non luminoso o luminoso, sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso.
- b) Il posizionamento dei cartelli pubblicitari è vietato nelle zone a vincolo paesaggistico nonché entro un raggio di 50 metri dagli edifici con vincolo storico.
- c) Su suolo pubblico i cartelli pubblicitari possono essere installati esclusivamente nei siti individuati con provvedimento della Giunta Comunale.

5) IMPIANTO PUBBLICITARIO TEMPORANEO

- a) Si definisce mezzo o impianto pubblicitario temporaneo qualunque manufatto e struttura, rigida o no, idonea ad evidenziare e promuovere le attività di esercizi commerciali, produttivi o di servizio ovvero ad esporre messaggi informativi o pubblicitari in genere per un periodo di tempo limitato. Sono mezzi pubblicitari temporanei: lo striscione; il cavalletto pubblicitario; lo stendardo; il telo pubblicitario su ponteggio di cantiere.
- b) I mezzi pubblicitari temporanei e le relative strutture di sostegno devono essere progettati e realizzati con materiali non deperibili e di facile manutenzione; devono essere messi in opera in modo da resistere alla spinta del vento ed agli altri agenti atmosferici. I manufatti devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non occulti o alteri la percezione della segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'abbinamento dei colori, con particolare attenzione all'utilizzo dei colori rosso e verde.
- c) Le dimensioni, la forma, i colori, il disegno e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari temporanei rispettano le seguenti limitazioni, ai sensi dell'art. 23 del vigente Codice della Strada: non devono ingenerare confusione, riproducendone i colori o le forme, con la segnaletica stradale, rendendone difficile la comprensione o riducendone la visibilità o l'efficacia; non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide; non devono essere rifrangenti, né produrre abbagliamento.
- d) Su ogni mezzo pubblicitario temporaneo autorizzato dovrà essere saldamente apposta, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica fissata in posizione facilmente accessibile, sulla quale dovranno essere riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: soggetto titolare del provvedimento; numero, data dell'autorizzazione ed estremi dell'eventuale nulla osta rilasciato da altri enti interessati; data di scadenza del provvedimento autorizzativo. Per i mezzi o impianti pubblicitari temporanei per i quali risulti difficoltosa l'applicazione delle targhette metalliche è ammessa l'annotazione, a caratteri indelebili, degli stessi dati.

6) COLLOCAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI – DIVIETI

Il posizionamento di mezzi pubblicitari temporanei lungo le strade è sempre vietato nei seguenti punti, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del vigente Regolamento di attuazione del Codice della Strada:

- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- in corrispondenza delle intersezioni;
- lungo le curve e sull'area delimitata dalla corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, con pendenza superiore a 45 gradi;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

7) STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI

- a) Si definiscono striscioni, locandine e stendardi gli elementi bidimensionali realizzati in materiali di qualsiasi natura, privi di rigidità, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderenti alla stessa. Tali elementi devono essere realizzati in modo da non opporre elevata resistenza al vento tramite opportune forature e materiale permeabile. Possono essere illuminati per luce indiretta dall'alto verso il basso. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Lo stendardo può essere realizzato come bandiera o installato su palo.
- b) Per il posizionamento di striscioni, locandine o stendardi su suolo privato si fa riferimento all'articolo 51, comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
- c) Il posizionamento di striscioni e stendardi su suolo pubblico è consentito secondo i seguenti requisiti:

SUPERFICIE	È ammessa la collocazione di striscione parallelo o trasversale alla strada o alla piazza, con dimensioni massime di mt 7 di base per mt 1 di altezza, esclusivamente per la promozione di
------------	--

	attività culturali, sportive, ricreative, filantropiche, sindacali e di categoria.
MATERIALE	PVC forato per effetto antivento
SUPPORTI	I cavi di sostegno devono essere opportunamente dimensionati ai fini della stabilità e sicurezza del mezzo pubblicitario. In ogni caso non possono essere fissati ai lampioni della pubblica illuminazione.
ALTEZZA DAL SUOLO DEL BORDO INFERIORE	L'altezza dal suolo del bordo inferiore dello striscione posizionato trasversalmente sopra strada o piazze nelle quali è consentito il transito di veicoli non può essere inferiore a mt 5,1 dal piano viabile.
DISTANZE MINIME	15 mt lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; 10 mt dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni; 100 mt dagli imbocchi delle gallerie; 2 mt dal limite della carreggiata, pista ciclabile e marciapiede (in caso di collocazione parallela).
ALTRE PRESCRIZIONI	Previo nulla osta dei proprietari degli edifici sui quali lo stesso viene, eventualmente, agganciato. Il periodo di esposizione massimo è di tre mesi. L'installazione può essere effettuata non prima di sette giorni dall'inizio della manifestazione o evento e la sua rimozione deve avvenire entro le ventiquattro ore dal termine delle stesse.

- d) Gli stessi possono essere posizionati unicamente per la promozione di eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale, da associazioni sportive e culturali, da altri enti pubblici o da soggetti che per l'organizzazione dell'evento in promozione hanno ricevuto il patrocinio da parte dell'amministrazione comunale.
- e) Il posizionamento di locandine su suolo pubblico è ammesso per la promozione di manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed iniziative temporanee di carattere culturale, sportivo, sociale e commerciale; le dimensioni non possono superare metri 0,70 x 1,00 salvo deroga debitamente motivata da parte della Giunta comunale.
- f) È consentita l'esposizione massima di n. 20 locandine per ogni manifestazione, spettacolo o iniziativa:
- nel caso in cui rechino pubblicità di natura commerciale possono essere posizionate in numero massimo di 5 per senso di marcia e per via;
 - nel caso in cui promuovano feste popolari patrocinate dall'Amministrazione Comunale, eventi di carattere culturale o spettacoli circensi devono essere posizionate nei siti individuati con provvedimento della Giunta Comunale.
- Le locandine non possono essere posizionate sugli alberi, sui pali segnaletici e di illuminazione pubblica, sui cestini per la raccolta dei rifiuti e sulle pensiline del trasporto urbano.
- g) La domanda deve essere presentata dal richiedente con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio della manifestazione o dell'iniziativa.
- h) Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, per le attività culturali e sportive in generale e per le mostre che si svolgono all'interno degli edifici comunali è consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali e vetrinette o simili, posate direttamente al suolo.

8) CAVALLETTO PUBBLICITARIO

Si definisce cavalletto pubblicitario un manufatto bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, esposto in aderenza a sostegno rigido.

I requisiti ammessi per l'installazione sono i seguenti:

SUPERFICIE	E' ammessa la collocazione di cavalletti pubblicitari con dimensioni massime di mt 0.7 di base per mt 1 di altezza, sostegno escluso.
MATERIALI	Sostegno in alluminio anodizzato, legno.
SUPPORTI	Il manufatto di sostegno deve essere opportunamente dimensionato ai fini della stabilità e sicurezza del mezzo pubblicitario
DISTANZE MINIME	15 mt lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; 10 mt dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni; 100 mt dagli imbocchi delle gallerie; 2 mt dal limite della carreggiata, pista ciclabile e marciapiede.
ALTRE PRESCRIZIONI	Il cavalletto pubblicitario deve essere collocato esclusivamente nelle immediate vicinanze del punto vendita, preferibilmente in adiacenza al fabbricato e comunque all'interno dell'area antistante l'ingresso del punto vendita. Può essere autorizzato soltanto laddove la collocazione lasci uno spazio di almeno 2 mt per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, la collocazione sui marciapiedi è ammessa a condizione che sia lasciato libero uno spazio di almeno 1 mt per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. La durata espositiva è giornaliera: il cavalletto deve essere rimosso alla chiusura del punto vendita. In caso di maltempo il mezzo pubblicitario dovrà essere rimosso o posizionato in modo tale da non creare pericoli alla pubblica e privata incolumità.

L'area occupata dal cavalletto pubblicitario non rileva ai fini dell'applicazione della tassa di occupazione suolo pubblico qualora la stessa sia di dimensioni inferiori a 1 mq.

9) SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

- a) Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- b) I segni orizzontali reclamistici sono disciplinati dall'articolo 51, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
- c) Per essi non si applicano, all'interno del centro abitato, i divieti di cui all'articolo 18.2 e le distanze di cui all'articolo 18.1 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

10) IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

- a) Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne para pedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere non luminoso o luminoso, sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso.
- b) Gli impianti pubblicitari di servizio sono disciplinati dall'articolo 51, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
- c) L'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari di servizio, è soggetta al parere della Giunta Comunale.

11) IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE

- a) Si definisce impianto a messaggio variabile qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità dei messaggi e/o delle immagini trasmesse.
- b) Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso.
- c) Gli impianti a messaggio variabile possono avere una superficie massima di 4 mq.
- d) All'interno del centro abitato, se l'impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia degli autoveicoli, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 90 secondi. All'esterno del centro abitato il periodo di variabilità è stabilito dall'articolo 51, comma 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
- e) Su suolo pubblico è possibile installare impianti a messaggio variabile ai soli fini istituzionali, eventualmente sponsorizzati, previa individuazione dei siti e delle procedure da parte della Giunta.

12) BACHECHE

- a) Per bacheca si intende la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività di pubblici esercizi e strutture ricettive (menù, tariffe, prezzi, ecc.).
- b) Le bacheche possono essere installate esclusivamente su suolo privato e in prossimità dell'attività e non possono aggettare su suolo pubblico, ad eccezione delle attività svolte da enti morali, associazioni sportive, ricreative o sociali.
- c) Non possono superare le dimensioni di metri 1 x 1 con spessore massimo di cm 20.

13) VETROFANIE

- a) Per vetrofania si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici attinenti all'attività esercitata.

14) VETROGRAFIE

- a) Per vetrografia si intende la riproduzione su superfici vetrate, attraverso il lavoro diretto tramite molatura o incisione, meccanica o mediante acidi, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di

marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici attinenti all'attività esercitata.

15) CARTELLI TEMPORANEI DI CANTIERE

- a) Si definisce cartello temporaneo di cantiere quel manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno o posizionato in facciata-ponteggio, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari attinenti le attività del cantiere nel quale viene installato.
- b) La superficie complessiva dei cartelli non può essere maggiore del 25% della superficie dei ponteggi o della recinzione. Tale limite non si applica ai disegni che riproducono la facciata dell'edificio oggetto dei lavori.
- c) La durata massima dell'esposizione pubblicitaria è limitata alla durata dei lavori da realizzare.
- d) L'esposizione complessiva dei vari cartelli all'interno del singolo cantiere deve essere effettuata nel modo più ordinato possibile con particolare riguardo al decoro urbano.

16) PUBBLICITÀ SUI VEICOLI

- a) La pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
- b) È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta, sia su area pubblica che privata, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera g) e all'articolo 56, comma 2 lettera d) del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e dell'articolo 203, comma 2 lettera q) e dell'articolo 204, comma 2 lettera q) del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, compresi veleggiatori e carrelli. Su detti veicoli, se in sosta prolungata per oltre 48 ore nella medesima area di sosta o in altra area di sosta collocata lungo la stessa strada, sia su area pubblica che privata, la pubblicità dovrà essere rimossa o coperta.
- c) Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale.

17) PUBBLICITÀ FONICA

- a) La pubblicità fonica è disciplinata dall'articolo 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
- b) La pubblicità fonica è vietata:
 - nel centro storico;
 - a meno di 50 metri da strutture sanitarie e assimilate, da luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, da strutture cimiteriali e luoghi di culto.
- c) All'interno del centro abitato è consentito effettuare la pubblicità fonica nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00
- d) È possibile concedere deroghe a quanto previsto alle lettere b. e c. durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.
- e) Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della 24/04/1975, n. 130.
- f) In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti acustici fissati per legge.

18) PUBBLICITÀ NELLE VETRINE

- a) Per pubblicità nelle vetrine si intende la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso tabelloni, supporti di qualsiasi natura o monitor posti all'interno delle vetrine delle attività. La luminosità dei monitor deve essere tale da non provocare abbagliamento.

19) IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA

- a) Si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
- b) Può essere non luminoso o luminoso, sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso.
- c) Ogni impianto di pubblicità o propaganda dovrà essere sottoposto al parere della Giunta comunale.

ART. 18 - Mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato

1) DISTANZE

- a) Il posizionamento di tutti i mezzi pubblicitari, ad eccezione dei cartelli pubblicitari e delle preinsegne, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime intese come punti di massima sporgenza:
- zona A:
 - o 2 m dal margine della carreggiata, pista ciclabile e marciapiede;
 - o 5 m da altri cartelli o mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e segnali stradali di pericolo o prescrizione, impianti semaforici e intersezioni;
 - tutte le altre zone del centro abitato:
 - o 2 m dal margine della carreggiata, pista ciclabile e marciapiede e comunque all'interno della proprietà privata;
 - o 10 m da altri cartelli o mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e segnali stradali di pericolo o prescrizione, impianti semaforici e intersezioni.
- b) Il posizionamento dei cartelli pubblicitari e delle preinsegne è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime intese come punti di massima sporgenza:
- 2 m dal margine della carreggiata, pista ciclabile e marciapiede;
 - 25 m da altri cartelli o preinsegne, dai segnali di indicazione e dopo segnali stradali di pericolo o prescrizione, impianti semaforici e intersezioni.
 - 30 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

2) DIVIETI

- a) Il posizionamento dei mezzi pubblicitari è vietato in tutti i punti previsti al comma 3 dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
- b) Sono vietate in centro storico le segnalazioni di servizio (aperto, chiuso, saldi etc.) realizzate con luci colorate tipo led o similari ed è inoltre vietato l'uso di cassonetti luminosi ad eccezione delle croci per farmacie e delle insegne dei generi di monopolio.

3) DEROGHE

- a) Le norme di cui al punto 1 lettera a) del presente articolo e quella di cui all'articolo 51, comma 3, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 non si applicano per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli e poste in aderenza ai fabbricati esistenti oppure collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli e poste ad una distanza non inferiore a 2 metri dal limite della carreggiata, pista ciclabile e marciapiede purché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1 del Nuovo Codice della Strada.
- b) Le distanze indicate al punto 1 del presente articolo, ad eccezione di quella relativa alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati esistenti oppure collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti ad una distanza non inferiore a 2 metri dal limite della carreggiata, pista ciclabile e marciapiede.
- c) I cartelli pubblicitari paralleli al senso di marcia devono mantenere una distanza non inferiore a 12,5 metri rispetto ai cartelli non paralleli. La distanza tra due cartelli paralleli al senso di marcia non può essere inferiore a 25 metri.
- d) Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 2 m dalla carreggiata, pista ciclabile, marciapiede, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro o con i tronchi degli alberi.

4) DIMENSIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI

a) La superficie totale dei mezzi pubblicitari ubicati in corrispondenza della sede di un'attività o nelle sue pertinenze, all'interno del centro abitato, è soggetta ai seguenti limiti dimensionali:

- per tutte le attività ubicate in centro storico: 3 mq
- al di fuori del centro storico:
 - o centri commerciali: superficie massima complessiva 250 mq dove il singolo elemento non può superare i 50 mq
 - o medie e grandi strutture di vendita: superficie massima complessiva 100 mq dove il singolo elemento non può superare i 50 mq
 - o esercizi di vicinato: superficie massima complessiva 50 mq dove il singolo elemento non può superare i 10 mq
 - o pubblici esercizi: superficie massima complessiva 100 mq dove il singolo elemento non può superare i 50 mq
 - o attività industriali/manifatturiere: superficie massima complessiva 100 mq dove il singolo elemento non può superare i 50 mq
 - o distributori di carburante stradali: superficie massima complessiva 50 mq dove il singolo elemento non può superare i 10 mq
 - o attività artigianali alimentari/di servizio/altre attività: superficie massima complessiva 50 mq dove il singolo elemento non può superare i 10 mq

Per superficie totale si intende l'area del massimo ingombro dei caratteri alfanumerici compresi simboli e marchi; nel caso di cassonetti luminosi deve essere considerata l'area del cassonetto stesso.

b) I cartelli pubblicitari installati entro i centri abitati possono avere dimensioni massime di 200 cm di altezza e 150 cm di larghezza. In caso di cartelli pubblicitari collocati su ponti o sottoponti ferroviari la dimensione massima ammissibile è quella della struttura.

5) DISTANZA DA TERRA

a) Il bordo inferiore dei cartelli pubblicitari dovrà distare da terra non meno di metri 3,00. Se aggettanti su percorsi carrabili pubblici o di uso pubblico tale distanza non potrà essere inferiore a metri 5,10.

6) COMMISSIONE COMUNALE DEL PAESAGGIO

Devono essere sottoposte al parere vincolante della Commissione comunale del paesaggio, le autorizzazioni relative all'installazione di Insegne di esercizio e totem di tutti gli impianti pubblicitari; fatti salvi gli eventuali procedimenti previsti dal D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e dal D.P.R. 13.02.2017 n. 31. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi e paesaggistici per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

ART. 19 - Mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato

1) POSIZIONAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è autorizzato ed effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)

2) DIMENSIONE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI

Le dimensioni di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

3) COMMISSIONE COMUNALE DEL PAESAGGIO

Dovranno essere sottoposte al parere vincolante della Commissione comunale del paesaggio le autorizzazioni relative all'installazione o alla modifica di Insegne di esercizio e totem di tutti gli impianti pubblicitari; fatti salvi gli eventuali procedimenti previsti dal D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e dal D.P.R. 13.02.2017 n. 31.

Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi e paesaggistici per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

ART. 20 - Rilascio dell'autorizzazione

- 1) Per l'installazione di un mezzo pubblicitario o il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione nelle strade di proprietà comunale e comunque all'interno del centro abitato, l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale.
- 2) In capo al medesimo operatore non possono essere autorizzati più di sei mezzi pubblicitari all'anno al fine di evitare accaparramento di spazi pubblici.
- 3) Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande, completa di tutta la documentazione prevista, l'ufficio competente comunica l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.
- 4) Le domande incomplete verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni dalla richiesta che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione.
- 5) L'ufficio competente, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla alla Polizia Locale per l'eventuale nulla osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati all'ufficio competente nel termine di 10 giorni dalla data della relativa richiesta; qualora non venga trasmesso alcun parere entro il termine suddetto, lo stesso si intende positivamente espresso.
- 6) L'autorizzazione è valida dalla data del suo ritiro, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di rilascio, o dalla data di rilascio in caso di trasmissione telematica da parte dell'ufficio competente.
- 7) Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione di insegne e simili.

ART. 21 - Rinnovo dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione per tutti i mezzi pubblicitari ad eccezione delle insegne di esercizio e dei totem installati su suolo privato ha validità per un periodo di tre anni, qualora non intervenga in proposito rinuncia da parte dell'interessato ovvero provvedimento di revoca o di decadenza.
- 2) È possibile rinnovare l'autorizzazione presentando, prima della scadenza, domanda secondo le modalità indicate nel portale telematico comunale, finché le caratteristiche del mezzo pubblicitario non entrino in contrasto con la normativa vigente in materia.

ART. 22 - Voltura dell'autorizzazione

- 1) Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato a presentare, entro 30 giorni dal trasferimento, domanda di voltura dell'autorizzazione, secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale. Ove il subentrante non provveda l'autorizzazione decade.
- 2) Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.

ART. 23 - Decadenza o revoca dell'autorizzazione, rinuncia all'autorizzazione, cessazione della pubblicità

- 1) L'autorizzazione decade quando:
 - a) Non venga effettuato il versamento dovuto;
 - b) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - c) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
 - d) non venga ritirata entro 60 giorni dalla data di rilascio;
 - e) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 90 giorni dalla data del ritiro o della trasmissione telematica dell'autorizzazione;

- f) il mezzo pubblicitario venga rimosso o modificato in assenza di preventiva autorizzazione, anche in relazione alla sola struttura di supporto, salvo quanto previsto dall'articolo 25 comma 2 lettera d);
 - g) il mezzo pubblicitario resti privo di qualsiasi messaggio pubblicitario esposto;
 - h) in caso di cessazione dell'attività da parte della ditta intestataria del mezzo pubblicitario, salvo quanto previsto dall'articolo 22.
- 2) L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.
 - 3) La rinuncia all'autorizzazione deve essere comunicata, secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale, entro 30 giorni dalla data di rimozione dei mezzi pubblicitari.
 - 4) In caso di decadenza o rinuncia all'autorizzazione il titolare non avrà diritto ad alcun rimborso dei canoni versati.

ART. 24 - Rimozione dei mezzi pubblicitari

- 1) In caso di decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione, il titolare dovrà rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data indicata nel provvedimento di rimozione. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino dello stato dei luoghi.
- 2) Ove l'interessato non provveda alla rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo e saranno adottati i provvedimenti di cui all'articolo 67.
- 3) Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività cui si riferiscono; della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

ART. 25 - Mezzi pubblicitari che non necessitano di autorizzazione

- 1) Non è richiesta autorizzazione per:
 - a) mezzi pubblicitari di superficie complessiva inferiore a 300 centimetri quadrati;
 - b) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - c) i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - d) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - I. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - II. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - III. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- 2) Non è previsto il rilascio di autorizzazione ma è necessario presentare la dichiarazione nei seguenti casi:
 - a) Vetrofanie temporanee installate per un periodo massimo di 30 giorni;
 - b) iscrizioni sui veicoli;
 - c) pubblicità nelle vetrine;
 - d) gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - e) variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario.

ART. 26 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

- 1) Il titolare dell'autorizzazione è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

CAPO II – PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 27 - Impianti destinati alle pubbliche affissioni

- 1) Rientrano fra gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo Concessionario.
- 2) Per l'affissione degli avvisi/comunicazioni l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Gestore del servizio presentando domanda secondo le modalità indicate dal sito istituzionale.
- 3) Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
- 4) La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Gestore del servizio metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 5) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione al committente.
- 6) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 7) Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Gestore del servizio è tenuto al rimborso delle somme versate.
- 8) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

ART. 28 - Caratteristiche e tipologia degli impianti delle pubbliche affissioni

- 1) Gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo codice della Strada.
- 2) A seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:
 - a) TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:
 - tabelle verticali: cm 70x100, 100x140, 140x200
 - tabelle orizzontali: cm 100x70, 140x100, 200x140
 - b) TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto.
La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm 100 - le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:
 - tabelle verticali: cm 70x100, 100x140, 140x200
 - tabelle orizzontali: cm 100x70, 140x100, 200x140
 - c) IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS), impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale che possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto.
La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di altezza.
Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

ART. 29 - Quantità degli impianti

- 1) La superficie complessiva degli impianti è pari a 309,58 mq; essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico.
- 2) La superficie di cui al comma 1 è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva:
 - a) IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province e dalle Regioni o altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 17% della superficie complessiva.
 - b) IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI e/o da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è corrispondente al 83% della superficie disponibile.

ART. 30 - Altre disposizioni in materia di impianti affissioni

- 1) La Giunta Comunale potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo sulla base di riscontrate esigenze del servizio. Il piano ha validità triennale a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento. È possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua vigenza per esigenze del servizio o per altre cause. In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio lo stesso piano si intende prorogato per un ulteriore triennio.
- 2) L'eventuale concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta Comunale un adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'onere e per motivate esigenze del servizio.
- 3) La Giunta Comunale adotta la proposta di adeguamento del Piano generale degli impianti, formulata dal Concessionario, con le modifiche ritenute necessarie.

ART. 31 - Assegnazione di spazi per le affissioni dirette

- 1) Potrà essere attribuita, in forma concessoria, a soggetti privati diversi dal Concessionario del pubblico servizio, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.
- 2) Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo il disposto cui al precedente articolo 29, talché deve considerarsi eccedente la disponibilità pubblica, e riferita esclusivamente agli impianti di grande formato. Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari come specificato nel presente Regolamento.
- 3) Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione ai privati mediante procedura di evidenza pubblica previa predisposizione di apposito capitolato d'onere.
- 4) Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atto.

TITOLO III –OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

ART. 32 - Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità

- 1) La concessione per le occupazioni di suolo pubblico riguarda:
 - a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo
 - b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile
 - c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico
 - d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile
 - e) passi e accessi carrabili
 - f) aree di cantiere, ponteggi, steccati, scale e simili
 - g) cartelli pubblicitari e simili
 - h) aree per spettacoli viaggianti
 - i) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici
 - j) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.
 - k) tende, tendoni ecc.
 - l) altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 837 e seg. Della L. n. 160/2019.

ART. 33 - Domanda di concessione

- 1) Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda al Comune o al Concessionario, secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.
- 2) In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova al Comune o al Concessionario e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio della concessione. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza, danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

L'ufficio competente al rilascio è stabilito come segue:

- a) l'Ufficio Manutenzioni è competente al rilascio della concessione delle seguenti occupazioni:
 - occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo
 - tagli strada e manomissioni del suolo pubblico
- b) l'Ufficio Commercio è competente al rilascio delle concessioni e autorizzazioni delle seguenti occupazioni:
 - fiere merceologiche;
 - occupazioni suolo pubblico da parte di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività commerciali e produttive
 - aggetti su suolo pubblico con manufatti (tende, tendoni, ecc.) da parte di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività commerciali e produttive
 - aree per spettacoli viaggianti
 - cartelli pubblicitari e simili
 - chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile
 - occupazioni permanenti con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile da parte di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività commerciali e produttive
 - occupazioni non ricorrenti temporanee ed occasionali da parte di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività commerciali e produttive

- c) l'Ufficio Polizia Locale è competente al rilascio delle concessioni e autorizzazioni delle seguenti occupazioni. Le richieste dovranno essere effettuate 10 giorni prima della data prevista per l'occupazione tramite il portale dedicato:
- occupazioni permanenti con manufatti da soggetti privati
 - occupazioni non ricorrenti temporanee ed occasionali da soggetti privati
 - occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose, artisti di strada, ecc.
 - aree di cantiere, ponteggi, steccati e simili;
 - le altre occupazioni temporanee non previste alle lettere a, b, c.
- d) l'Ufficio Tributi è competente al rilascio delle concessioni e autorizzazioni delle seguenti occupazioni
- passi e accessi carrabili.

ART. 34 - Procedimento di rilascio della concessione

- 1) Una volta ricevuta l'istanza di occupazione, il responsabile del servizio competente al rilascio, dovrà richiedere immediatamente il parere al Comando di Polizia Locale, che dovrà esprimersi entro 7 giorni feriali dalla richiesta. Nel caso di autorizzazione rilasciata dalla Polizia Locale, il parere è contenuto nella concessione stessa o nel diniego.
- 2) Qualora non venga trasmesso alcun parere entro il termine suddetto, lo stesso si intende positivamente espresso.
- 3) L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio, a garanzia della copertura di danni, di eventuali contributi, spese, sanzioni previste dai regolamenti comunali e canoni dovuti per l'occupazione dell'area e dell'impegno di liberare la stessa entro il termine previsto dalla concessione. Il versamento della cauzione deve essere effettuato entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Il mancato versamento nel termine indicato comporta l'archiviazione dell'istanza.
- 4) In caso di più richieste di occupazione per periodi anche parzialmente concomitanti, il diritto di precedenza sarà concesso secondo il criterio cronologico della data di presentazione, al protocollo generale del Comune di Iseo, dell'istanza completa di tutti i dati e gli allegati previsti oltre che del versamento dell'eventuale cauzione.
- 5) Il responsabile del servizio competente al rilascio, dovrà emettere la concessione indicando le eventuali prescrizioni o il diniego motivato entro 30 giorni dalla domanda per le occupazioni;
- 6) L'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico è propedeutica all'ottenimento di eventuali titoli abilitativi edilizi e/o paesaggistici laddove necessari

ART. 35 - Concessione e/o autorizzazione

- 1) Nell'atto di concessione sono indicati:
 - a) il destinatario o i destinatari utilizzatori del suolo o spazio pubblico;
 - b) la durata dell'occupazione;
 - c) l'uso cui è destinata l'occupazione;
 - d) la misura esatta dello spazio concesso;
 - e) la misura dell'eventuale deposito cauzionale;
 - f) la misura del canone di occupazione;
 - g) le modalità e i termini di pagamento del canone;
 - h) l'espressa riserva che il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione;
 - i) le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
- 2) Il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari, per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro.

ART. 36 - Obblighi del concessionario

- 1) Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
- 2) Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti o ufficiali addetti ai servizi di Polizia Stradale e del personale dei competenti uffici comunali, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.
- 3) È fatto obbligo al concessionario di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.
- 4) Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 37 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione

- 1) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, intese come sottrazione per l'intero periodo, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
- 2) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e sono commisurate a giorni salvo le eccezioni previste dal presente regolamento.
- 3) La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

ART. 38 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

- 1) La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche oppure all'interno di aree pubbliche di sosta, di parcheggio e di servizio, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione. Considerato che in un'ottica di sostenibilità ambientale, l'Amministrazione intende promuovere l'installazione di colonnine elettriche per la ricarica di autoveicoli. Le condizioni economiche per il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico finalizzato alla loro installazione verranno stabilite nel bando di individuazione del soggetto gestore.

ART. 39 - Mestieri girovaghi e artisti di strada

- 1) Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.), possono esercitare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune previsti dal Regolamento di Polizia Urbana ed in qualunque caso è vietata l'occupazione di suolo pubblico.

ART. 40 - Attività di spettacolo viaggiante

- 1) Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;

- f) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
- 2) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo è disciplinata dalla normativa vigente in materia.
- 3) L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

ART. 41 - Occupazioni occasionali

- 1) Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alle 24 ore, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale;
 - b) le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. per opere di pronto intervento, traslochi, piccole riparazioni, lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 4 ore;
 - c) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
 - d) occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - e) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - f) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi;

ART. 42 - Occupazioni d'urgenza

- 1) Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
- 2) L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

ART. 43 - Esposizione di merci, fiori e piante ornamentali

- 1) L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, su suolo pubblico o gravato da altro diritto pubblico, è soggetta a concessione comunale.
- 2) Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.

ART. 44 - Occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

- 1) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria

prevista dal comma 831 dell'articolo 1 Legge n. 160/2019, sulla base alla classe demografica dell'Ente alla data del 31/12/2019.

- 2) L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800,00.
- 3) Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
- 4) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ART. 45 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione

- 1) Ogni occupazione con impianti di telefonia mobile e di comunicazione elettronica è soggetta a preventiva concessione rilasciata dal Servizio comunale competente in materia di occupazione permanente, acquisito il parere favorevole delle strutture interessate.
- 2) Ai fini del comma 1, l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D.Lgs. 259/2003 avente per oggetto, a seconda dei casi:
 - a) l'installazione della infrastruttura con posizionamento di un unico apparato – occupazione singola con unico gestore di servizi di telecomunicazioni, oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità cositing e/o sharing (occupazione multipla) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente con l'obbligo del concessionario di ospitare altri soggetti titolato e garantendo parità di trattamento tra gli operatori dei servizi di telecomunicazioni.
- 3) Nelle suddette fattispecie il canone dovuto è commisurato alla superficie concessa, determinata nell'atto di concessione.
- 4) Si applicano alla presente tipologia di occupazione tutte le disposizioni del presente regolamento, fatte salve specifiche particolari incompatibilità.

ART. 46 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico da parte di soggetti privati

- 1) Le occupazioni temporanee o permanenti del soprassuolo e del sottosuolo per impianti tecnologici al servizio di soggetti privati sono di norma vietate, vengono autorizzate unicamente in caso di esigenze non soddisfabili diversamente e solo previa di stipula di convenzione approvata dalla Giunta Comunale che stabilisca modalità di posa e esoneri il comune da eventuali futuri danni che possono essere arrecati agli impianti stessi.
- 2) La convenzione indica il tracciato, la modalità di posa delle linee e condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.
- 3) È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali opere siano aeree o sotterranee.
- 4) Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, serbatoi, accessori ecc.
- 5) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio della concessione all'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 47 - Occupazioni con ponti, scale e simili

- 1) Le occupazioni con ponti, pali di sostegno, scale aeree e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.

ART. 48 - Occupazioni con aree di cantiere, ponteggi, steccati e simili

- 1) Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, la concessione è sostituita dall'ordinanza stessa.
- 2) L'occupazione con aree di cantiere, ponteggi, steccati e simili potrà essere rilasciata per una durata massima di un anno solare. Alla scadenza dovrà essere richiesta nuova autorizzazione che sarà oggetto di valutazione da parte dell'ufficio competente al rilascio.

ART. 49 - Occupazione con tende e tendoni

- 1) Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza concessione comunale.
- 2) Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato o non conformi a quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale.

ART. 50 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

- 1) La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di autorizzazione all'esercizio.
- 2) I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

ART. 51 - Durata e rinnovo della concessione

- 1) Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
- 2) Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità previste per il rilascio.
- 3) La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta almeno 30 giorni prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria.

ART. 52 - Voltura della concessione

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il possibile trasferimento dell'eventuale titolo concessorio ad occupare suolo pubblico, mediante voltura, a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda.
2. Pena la decadenza della concessione, il subentrante, ove intenda ottenere la volturazione del titolo funzionale all'esercizio in cui subentra, dovrà farsi carico di ogni insolvenza del precedente concessionario agli obblighi tributari relativi al canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, ritenendosi, infatti, in tali fattispecie, prevalente la tutela nell'interesse pubblico alla riscossione del credito rispetto ad eventuali clausole pattizie atte ad escludere i debiti dai cespiti aziendali.
3. Il rilascio della concessione a seguito di voltura può essere soggetto a revisione delle condizioni precedenti previa rivalutazione dell'interesse pubblico.
La preesistenza di una precedente autorizzazione rilasciata non vincola in alcun modo il Comune al rilascio di nuova autorizzazione o volturazione.

ART. 53 - Decadenza, revoca e modifica delle concessioni

- 1) Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone dovuto;
 - b) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione;
 - c) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.
- 2) La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone.

- 3) Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente.
- 4) Il funzionario che ha rilasciato la concessione può revocarla o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
- 5) Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 07/08/1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
- 6) Per la modifica della concessione si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.
- 7) Egualmente in caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 31-33-34-37 del DPR 380/2001, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca della concessione per la occupazione.

ART. 54 - Sospensione delle concessioni

- 1) Ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell'Ufficio competente al rilascio della concessione può procedere alla sospensione della stessa individuandone la durata.
- 2) Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.

ART. 55 - Rinuncia all'occupazione

- 1) Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio competente al rilascio della concessione.
- 2) Qualora l'occupazione non sia iniziata è dovuta un'indennità pari al 10% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio della concessione, al fine di ristorare l'ente degli oneri d'istruttoria.
- 3) Qualora l'occupazione sia già in essere il titolare non ha diritto ad alcun rimborso dei canoni versati.

TITOLO IV – IL CANONE

CAPO I – MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 56 - Modalità di applicazione del canone

- 1) *Per la diffusione di messaggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, espressa in metri quadrati, **per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato**, indipendentemente dal numero dei messaggi pubblicitari in esso contenuti.*
- 2) Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità; le singole facce vanno considerate singolarmente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
- 3) La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.
- 4) Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 5) Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
- 6) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il veicolo per diffondere il messaggio. Il Canone è in ogni caso dovuto dai rimorchi, in quanto considerati come veicolo autonomo.
- 7) Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
- 8) I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.
- 9) Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

ART. 57 - Determinazione della tariffa per la diffusione di messaggi pubblicitari

- 1) Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera deliberate dalla Giunta Comunale.
- 2) La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - c) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

ART. 58 - Dichiarazione

- 1) Nei casi in cui non è previsto il rilascio di autorizzazione e salvo i casi previsti dal presente regolamento, il soggetto passivo è tenuto alla presentazione di apposita dichiarazione.
- 2) La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere presentata, anche in forma cumulativa, al Comune o al Concessionario del servizio, prima di iniziare la pubblicità, e deve riportare le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti. Tale dichiarazione può essere trasmessa anche a mezzo posta elettronica certificata.
- 3) In caso di variazione della pubblicità che comporti la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e il Comune o il Concessionario del servizio procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quanto pagato per lo stesso periodo.
- 4) In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi salvo presentazione di dichiarazione di cessazione entro 30 giorni dalla data di cessazione della pubblicità.
- 5) Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione.
- 6) Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
- 7) Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
- 8) Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
- 9) La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli apposti moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

ART. 59 - Esenzioni dal canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

- 1) Sono esenti dal canone:
 - a) le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio;
 - b) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - c) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - d) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie;
 - e) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - f) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- g) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- h) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- i) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - I. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - II. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - III. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- j) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- k) i mezzi pubblicitari posti all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- l) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- m) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- n) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- o) i messaggi pubblicitari che sponsorizzano l'attività di soggetti che si sono impegnati formalmente nei confronti dell'Amministrazione Comunale, limitatamente per tale periodo, per interventi di manutenzione delle rotonde a proprie spese. L'esonero è applicabile ai mezzi pubblicitari posizionati sulla rotonda o negli spazi accessori della medesima. L'esonero di cui trattasi non si applica ove la superficie dei messaggi autorizzati sulla singola rotonda o negli spazi accessori della medesima dal medesimo soggetto superi complessivamente i 3 mq.

ART. 60 - Riduzioni del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

- 1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro (senza sponsor di ditte private commerciali);
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali (anche se contenenti sponsor di ditte private commerciali);
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza (senza sponsor di ditte private commerciali);

CAPO II – PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 61 - Determinazione delle tariffe del servizio delle pubbliche affissioni

- 1) il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
- 2) L'approvazione delle tariffe del servizio è di competenza della Giunta Comunale e deve essere deliberata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
- 3) Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni previste nel presente Regolamento.

ART. 62 - Esenzione del diritto

- 1) Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 63 - Riduzione e maggiorazioni del diritto

- 1) La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 50%:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 62;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Le riduzioni non sono cumulabili e non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza

- 2) La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è maggiorata come segue:
 - maggiorazione della tariffa del 50% per ogni commissione inferiore ai 50 fogli;
 - maggiorazione della tariffa del 50% per manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli;
 - maggiorazione della tariffa del 100% per manifesti costituiti da più di 12 fogli;
 - per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi se trattasi di affissioni a contenuto commerciale ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% con un minimo di 25,82 euro (diritto d'urgenza);
 - un'ulteriore maggiorazione può essere prevista dal Comune per la pubblicità effettuata in determinati periodi dell'anno, considerati di maggior flusso turistico (aumento stagionale).

Le maggiorazioni d'imposta a qualsiasi titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

CAPO III - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

ART. 64 - Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

- 1) La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata;
- 2) Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
- 3) L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
- 4) Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
- 5) Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuate nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq o km lineare superiore.
- 6) I vasi delle piante, le balaustre ed ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione, salvo l'esenzione nel caso la posa sia richiesta dal Comune.

ART. 65 - Esenzioni dal canone per le occupazioni di suolo pubblico

- 1) Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
 - b) balconi verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
 - c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi e le aste delle bandiere; tali occupazioni sono invece tassate nel caso contengano indicazioni di pubblicità e non sia prevista l'esenzione dal canone nella convenzione con il Comune;
 - e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nel presente regolamento/nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
 - g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - h) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - i) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - j) i passi carrabili quando presenti su strada privata che sia soggetta a canone di accesso sulla strada pubblica;
 - k) occupazioni effettuate con passo carrabile di accesso ai terreni agricoli in assenza di fabbricati;

- l) passi carrabili autorizzati ubicati fuori dai centri abitati;
 - m) passi e accessi carrabili usati esclusivamente da veicoli trasportanti soggetti portatori di handicap, finchè in possesso del relativo contrassegno.
 - n) le occupazioni effettuate dalle ONLUS di cui al D.Lgs. n. 460/97;
 - o) le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festività o ricorrenze particolari da parte di associazioni senza scopo di lucro o di carattere umanitario;
 - p) le occupazioni permanenti o temporanee con tende o simili fisse o retrattili;
 - q) le occupazioni con ponteggi installati a seguito di ordinanza del Comune per il solo periodo necessario per assolvere gli obblighi imposti dall'ordinanza stessa;
 - r) il Consiglio Comunale può stabilire l'inapplicabilità totale o parziale del C.O.S.A.P., per tutto il territorio comunale o limitatamente alle zone interessate, nel caso di emergenze sanitarie, calamità naturali o eccezionali eventi atmosferici che abbiano causato danni ingenti agli immobili pubblici e/o privati";
 - s) le occupazioni con infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici;
 - t) le occupazioni con contenitori per abiti usati quando la raccolta sia effettuata da Onlus o per scopi umanitari.
- 2) Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Comune;
 - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 - d) le occupazioni con ponteggi e steccati per lavori pubblici su immobili di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
 - e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - f) sono esonerati dall'obbligo al pagamento del canone in oggetto coloro i quali promuovono manifestazioni e raccolta firme e iniziative a carattere politico e sindacale purché l'area occupata non ecceda i mq. 10;
 - g) sono esenti le occupazioni temporanee per spettacoli, manifestazioni e altre iniziative patrocinate dal Comune. L'importo del canone esentato viene inserito nell'elenco beneficiari dei contributi ai sensi del D.P.R. n. 118/2000;
 - h) le occupazioni di mestieri girovaghi;
 - i) le occupazioni temporanee effettuate in occasione di feste organizzate da associazioni politiche, sindacali e di categoria, sportive, culturali, religiose;

ART. 66 - Riduzioni e maggiorazioni della tariffa per le occupazioni di suolo pubblico

- 1) Per le occupazioni ricadenti nella zona n. 1, la tariffa standard è applicata nella misura del 100% mentre per le occupazioni ricadenti nella zona n. 2 è ridotta del 25%.

1 bis) Per le occupazioni ricadenti su aree di proprietà del demanio lacuale, oltre alla tariffa standard applicata ai sensi del punto 1) è dovuto il rimborso del canone demaniale versato dal Comune all'Autorità di Bacino Lacuale nell'esatta misura applicata annualmente dal medesimo Ente. Sono fatte salve le sanzioni, le penalità, le maggiorazioni ed indennità stabilite dagli artt. 67 e 67 bis.

- 2) Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.
- 3) Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al comma 3 va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a 3.000 litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ridotta di cui al comma 3 è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

- 4) Le occupazioni realizzate con impalcature, ponteggi, nell'esercizio dell'attività edilizia, la superficie ai fini del canone è quella corrispondente alla proiezione al suolo della struttura complessiva. Nel caso di impalcature, ponteggi che non impediscono il normale transito veicolare e/o pedonale, il canone complessivo è ridotto del 15%.
- 5) Per le occupazioni realizzate con installazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
 - del 50% fino a 100 mq;
 - del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
 - del 10% per la parte eccedente i 1000 mq;
- 6) le superfici delle occupazioni sia permanenti che temporanee diverse da spettacoli viaggianti per la parte eccedenti i 1000 mq è calcolata in ragione del 50% e la parte eccedente i 2000 mq è calcolata in ragione del 10%;
- 7) la tariffa giornaliera per le occupazioni temporanee è rapportata ai tempi di occupazione con le seguenti riduzioni:
 - del 50% se l'occupazione si protrae per non più di due ore continuative nella giornata;
 - del 30% se l'occupazione si protrae per non più di sette ore continuative nella giornata;
 - del 20% se l'occupazione si protrae per non più di diciotto ore continuative nella giornata;
- 8) al di fuori dei casi per i quali è diversamente disposto nel presente regolamento, per le occupazioni temporanee di durata tra i 30 e 60 giorni, la tariffa è ridotta del 25% sin dal primo giorno. Per i periodi complessivamente superiori ai 60 giorni, non si applica alcuna riduzione tariffaria e si procede al ricalcolo del canone fin dal primo giorno: le eventuali proroghe vengono concesse senza l'applicazione della riduzione applicata con la prima concessione.
- 9) di applicare la tariffa di € 10,00 per giorno e per mq/ml per le richieste di occupazione di spazi ed aree pubbliche, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 14 dell'08.02.2016, per le giornate di Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Ferragosto e Festival dei Laghi;

TITOLO V - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

ART. 67 - Sanzioni e penalità

1. Le occupazioni di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni di suolo abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione suolo o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%. Nel caso di occupazioni suolo o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione suolo o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile;
 - b. la sanzione amministrativa pecuniaria con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare dell'indennità di cui alla precedente lettera.
 - c. Le occupazioni di suolo abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, prevedono, altresì, la sanzione accessoria della rimozione delle occupazioni o diffusioni pubblicitarie abusive e il contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione suolo o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

3. I soggetti di cui sopra, sono obbligati verso il Comune:
 - a. al pagamento dell'indennità;
 - b. alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
4. Per le occupazioni suolo e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione.
Per l'attività di riscossione si demanda alle modalità indicate dall'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019;

ART. 67 bis - Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dagli art. 23 e 53 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti

abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 67 del presente Regolamento.

3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere da quello successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 68 - Norme transitorie

- 1) I mezzi pubblicitari e le occupazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed in contrasto con esso, purché regolarmente autorizzati/concessi, potranno essere mantenuti in opera fino alla scadenza dell'autorizzazione/concessione. L'adeguamento alle norme del presente Regolamento dovrà comunque essere effettuato, anche prima della scadenza, in caso di richiesta da parte dell'utente di modifica dell'autorizzazione/concessione. Sono fatte salve le norme specifiche in materia di occupazione suolo pubblico e esposizione pubblicitarie previste dal Codice della Strada.

ART. 69 - Impianti per pubbliche affissioni già installati - Disposizioni in adeguamento

- 1) Vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
- 2) Con successivo atto deliberativo, la Giunta Comunale formalizzerà, previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantità di cui al precedente articolo 6, comma b) e delle relative ripartizioni di cui al punto 3 del presente articolo, le localizzazioni distribuendole per destinazione d'uso. Ove del caso disporrà, sentito l'organo tecnico competente, le integrazioni necessarie, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti dal presente Regolamento.

ART. 70 - Norme finali

- 1) È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- 2) Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso relativi ai periodi d'imposta fino al 2020 compreso.
- 3) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.

ART. 71 - Entrata in vigore

- 1) Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.